



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015

Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è stato introdotto nel codice penale un specifico articolo in materia di autoriciclaggio. Nel corso del dibattito sono stati evidenziati numerosi profili critici del nuovo articolo 648-ter.1, senza che però fosse possibile apportarvi le necessarie modificazioni. L'articolo, infatti, è stato approvato nel medesimo testo pervenuto dalla Camera dei deputati. I commi 1 e 2 del citato articolo 3 innalzano i limiti edittali della multa, nel minimo da 1.032 a 5.000 euro e nel massimo da 15.493 a 25.000 euro, per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti rispettivamente dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tali modifiche sono state introdotte in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio. Ai sensi del primo comma del nuovo articolo 648-ter.1, si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro - ostacolo che, per di più, deve configurarsi come concreto - è dunque condizione di punibilità. Appare subito evidente come tale enunciato sia foriero di gravi difficoltà applicative, potenzialmente tali da affievolire, se non minare, l'efficacia della nuova fattispecie delittuosa, che da molto tempo era attesa nel no-

stro ordinamento. Ai sensi del citato articolo 648-ter.1, inoltre, si applica una pena ancor più tenue - reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro - se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (secondo comma). Non sono comunque punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (commi quarto e quinto). Inoltre si prevede una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato ad evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o ad assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (sesto comma).

Il reato di autoriciclaggio, così come formulato, rischia tuttavia di essere privo di una ampia ed efficace portata punitiva, in quanto potenzialmente permette a chiunque voglia autoriciclare denaro proveniente da un delitto che egli stesso ha commesso di evitare la punibilità semplicemente non occultando la provenienza delittuosa del reato. Basterà, ad esempio, impegnare le somme da autoriciclare in BOT, in azioni, in investimenti di natura economica, finanziaria o speculativa per non essere punibile, come pure invocare il mero uso a fini di «godimento personali».

Inoltre, la nuova formulazione non tiene conto di quanto già oggi l'ordinamento prevede in materia di reimpiego, ad esempio nell'articolo 416-bis del codice penale, che

presenta una formulazione più snella e chiara della condotta punibile. È per questi motivi che occorre intervenire urgentemente sul codice penale per correggere il testo appoato.

A tal fine, il presente disegno di legge propone di sostituire, nell'articolo 648-ter.1 del codice penale, le parole «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa» con le parole «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa», individuando così una condotta autonomamente punibile nell'ambito del reato di autoriciclaggio. In tal modo sarebbero punibili sia coloro che autoriciclano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, sia coloro che si limitano ad occultare la provenienza delittuosa.

In seconda battuta, si conseguirebbe l'effetto, sempre al medesimo articolo del codice penale, di eliminare l'avverbio «concretamente» con riferimento alle condotte volte ad occultare la provenienza delittuosa, unitamente alla abrogazione del quarto comma dello stesso articolo contenente l'esimente

dell'utilizzo per il godimento personale delle somme autoriciclate. L'uso dell'avverbio «concretamente», con riferimento alle modalità, è tale infatti da aprire pericolosi varchi ad interpretazioni tendenziose nelle aule giudiziarie o a diaboliche inversioni dell'onere della prova, che corrono il rischio di svuotare, nella pratica, le norme di contrasto a ciò che si vorrebbe teoricamente punire.

Si mantiene, in ogni caso, l'applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale, il quale, nel disciplinare la ricezione, stabilisce che le disposizioni in materia si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Vengono, infine, rafforzate le sanzioni interdittive e si condiziona l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Si auspica, alla luce di quanto esposto, un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 648-ter.1. del codice penale, in materia di autoriciclaggio)

1. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -. Si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, ovvero nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, o di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evi-

tare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di interdizione)

1. Alla condanna per i reati previsti dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, consegue in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 3.

(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis e 648-ter.1 del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

